



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 137 del 28.12.2022

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Trattamento dei dati personali – principi e finalità
- Art. 4 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
- Art. 5 – Deposito rifiuti
- Art. 6 – Utilizzo sistema videosorveglianza per Istituti scolastici

CAPO II - SOGGETTI

- Art. 7 – Titolare del trattamento dei dati
- Art. 8 – Responsabile interno del trattamento dei dati
- Art. 9 – Designati al trattamento dei dati personali
- Art. 10 – Accesso alla sala operativa

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 11 – Trattamento dei dati personali e accesso ai dati
- Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 – Obblighi degli incaricati al trattamento dei dati
- Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 15 – Diritti dell'interessato
- Art. 16 – Accesso ai filmati
- Art. 17 - Durata della conservazione dei dati personali

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

- Art. 18 – Sicurezza dei dati
- Art. 19 – Comunicazione dei dati
- Art. 20 – Data Breach

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 21 – Norme di rinvio
- Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 23 – Disposizioni Finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio e nelle proprietà comunali, gestiti ed impiegati dal Comune di Sesto Fiorentino.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comune di Sesto Fiorentino.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato tramite l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nella dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **“Codice”** il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.lgs. del 10 Agosto 2018, n. 101;
 - b) **“GDPR”** il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;
 - c) **“Impianto di videosorveglianza”**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da uno o più telecamere in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento;
 - d) **“Banca dati”** il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) **“Trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
 - f) **“Dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

- g) **“Titolare”**, l’Ente Comune di Sesto Fiorentino che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- a) **“Responsabile del trattamento dei dati personali”**, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- b) **“DPO (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei dati)”** il soggetto tecnico qualificato nominato dal Titolare per l’espletamento delle attività previste dall’art. 39 del GDPR;
- c) **“Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- d) **“Autorizzati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- e) **“Interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- f) **“Comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nella Unione Europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio della Unione Europea, dalle persone autorizzate ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- g) **“Diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **“Dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- i) **“Blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Trattamento dei dati personali - principi e finalità

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di video sorveglianza fruibile dalla centrale operativa della Polizia Municipale o da altro centro operativo allo scopo allestito.
2. Presso la centrale Operativa della Polizia Municipale sono posizionati dei monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere per quanto di specifico interesse e competenza. L’impianto è destinato anche all’osservazione diretta delle immagini quando se ne ravvisi l’esigenza.
3. Altri Settori comunali, diversi della Polizia Municipale, che hanno attivato o sono interessati ad attivare impianti di videosorveglianza, in ambito dei rispettivi interessi e competenze, allestiscono appositi centri operativi (di gestione e/o controllo) attenendosi in linea generale a quanto contenuto nel presente regolamento e predisponendo specifici atti per quanto concerne finalità e persone interessate alla gestione del sistema.

4. Le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza utilizzati sono conformi alle disposizioni normative, regolamentari, statutarie e alle pronunce delle autorità competenti attualmente vigenti e sono relative a:
- tutelare l'ordine, la quiete pubblica, nonché la sicurezza urbana come declinata nel d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, modificato con L. 18 aprile 2017 n. 48;
 - rilevare in tempo reale di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici, per permettere un pronto intervento da parte delle forze dell'ordine e comunque una ricostruzione dei fatti occorsi per le finalità previste dalla legge, in particolare per la tutela del patrimonio mobiliare, immobiliare ed ambientale ovvero di qualsiasi fatto criminoso;
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza esercitata dalla presenza dei mezzi di ripresa, debitamente pubblicizzata;
 - vigilare sulla circolazione veicolare con particolare riferimento alla ricostruzione dei sinistri stradali e alla conseguente identificazione dei responsabili;
 - attivare un valido strumento a servizio della Protezione Civile sul territorio comunale;
 - favorire la vigilanza ambientale prevenendo il fenomeno dell'abbandono e dello smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, irrogando altresì le relative sanzioni;
 - contrastare comportamenti inosservanti delle norme del Codice della Strada rilevando le infrazioni da remoto per le tipologie previste dallo stesso Codice, mediante l'impiego di apparecchi debitamente approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dalla normativa in materia e per il conseguimento delle finalità istituzionali.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui si tratta non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di finalità istituzionali che sono assoggettati alla normativa vigente in materia di privacy con apposita regolamentazione.
8. L'impianto di video sorveglianza non potrà esser utilizzato in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sulla attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o altri datori di lavoro pubblici o privati.

Art. 4 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento delle violazioni relative all'accesso nelle zone a traffico limitato, rilevazioni infrazioni semaforiche, rilevazioni eccesso di velocità, strumenti di controllo regolarità

posizione assicurativa e revisione periodica, ecc, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento dei dati personali; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- le risultanze video-fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche nei soli casi in cui risultano accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
- le risultanze video-fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e devono effettuare una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale; al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario ai fini della contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 5 Deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, l'utilizzo delle telecamere o fotocamere ambientali, anche di tipo mobile (riposizionabili), risulta consentito anche per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose (e/o il non corretto conferimento dei rifiuti) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. In ugual misura, è possibile monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nel caso in cui non siano possibili o risultino inefficaci altri sistemi di controllo.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere o fotocamere ambientali per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
 - le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di

deposito dei rifiuti; a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate

- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione videofotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone
o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario ai fini della contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 6 Utilizzo sistema di videosorveglianza per istituti scolastici

1. L'installazione di sistemi di videocamere di sorveglianza nei plessi scolastici presenti nel territorio di questo Comune è consentita al fine di tutelare l'edificio e i beni in esso contenuti da atti vandalici e furti, circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate così come meglio quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il Sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2 comma 2, DPR 249/1998)
3. Relativamente ai sistemi di videosorveglianza dedicati al controllo degli edifici scolastici dovranno essere implementate le seguenti prescrizioni aggiuntive:
 - il sistema non potrà inquadrare dettagli dei tratti somatici degli interessati;
 - le riprese devono tuttavia risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici, e la presenza delle telecamere deve essere al contempo opportunamente e chiaramente segnalata da un'apposita cartellonistica.
 - le telecamere poste all'interno degli edifici scolastici effettueranno la registrazione solo in orario in cui le strutture scolastiche sono chiuse
 - le telecamere poste all'esterno degli edifici scolastici effettueranno la registrazione anche durante l'apertura degli edifici scolastici purché l'angolo visuale delle telecamere sia opportunamente delimitato per garantire il diritto dello studente alla riservatezza
 - la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di polizia e all'Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli "incaricati"/designati al trattamento alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico.
4. La conservazione dei files delle immagini avverrà per un periodo di 5 giorni al termine del quale gli stessi saranno cancellati mediante sovrascrittura.

CAPO II SOGGETTI

Art. 7 Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di Sesto Fiorentino, nella persona del Sindaco quale legale rappresentante dell'ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Allo stesso compete ogni decisione circa le finalità e le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di titolare:
 - a) definisce le linee tecniche e organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua la Valutazione di impatto (DPIA);
 - c) individua con proprio decreto i responsabili del trattamento dei dati personali, sulla base delle rispettive competenze, per gli effetti del presente regolamento e delle disposizioni in materia.

Art. 8 Responsabile "interno" del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle eventuali istruzioni impartite dal titolare.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare che il personale abilitato all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti, non assuma o rilevi dati in maniera non autorizzata.
4. Il responsabile del trattamento dei dati, di norma, è autorizzato dal titolare a ricorrere a responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
5. In questi casi, sul responsabile esterno del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi di protezione contenuti nel contratto o atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate.

Art. 9 Autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento o il Referente di cui all'art. 8 designa per iscritto gli incaricati al trattamento che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli autorizzati sono istruiti al corretto

uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.
4. Il Comune, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.
5. In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
6. L'accesso alle registrazioni finalizzate al trattamento dei dati è affidato esclusivamente agli autorizzati al trattamento e al personale incaricato della riparazione e manutenzione dell'impianto medesimo, giusta nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 10 Accesso al centro operativo

1. L'accesso al centro operativo, è consentito solamente previo l'autorizzazione del titolare, del responsabile o dell'autorizzato al momento presente in sala.
2. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti e le persone fisiche o giuridiche aventi titolo ad accedere e trattare le immagini secondo la normativa vigente, seguiranno le istruzioni impartite dal responsabile del trattamento dei dati, compileranno un apposito registro, conservato agli atti dell'Ufficio, motiveranno la richiesta di accesso e firmeranno la dichiarazione alla riservatezza.
3. Il personale addetto alle pulizie e manutenzione degli impianti seguirà scrupolosamente le istruzioni impartite dal responsabile del trattamento dei dati.
4. Tutti gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema di videosorveglianza e sono direttamente responsabili della corretta conservazione e protezione della stessa.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 Trattamento dei dati personali e accessi ai dati

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo il trattamento dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. In caso di accesso condiviso al sistema di “videosorveglianza urbana” e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative, della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione legittimata, la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.
4. In ogni caso viene garantito il rispetto della normativa di settore concernente la riservatezza dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza ritenute adeguate.

Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque per un periodo non superiore a quello stabilito dalle norme di legge.
2. Le telecamere degli impianti, consentono riprese video, a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di apposito software, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate al centro operativo di riferimento.
3. In relazione alla capacità di immagazzinamento, in condizione di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle registrate tramite sovraregistrazione, con modalità da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 13 Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

1. L’utilizzo eventuale del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o appartenenti al patrimonio comunale, mentre non è ammesso per sorvegliare proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione dalla normativa vigente, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento e dalla normativa in materia.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, salvo quanto di rilevanza penale.

Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sesto Fiorentino, si obbliga ad apporre in prossimità dei luoghi dove sono posizionate le telecamere e, comunque nel perimetro di azione delle relative riprese, un'adeguata segnaletica permanente, il supporto segnaletico dovrà avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile.
2. Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata l'informativa contenente le modalità e la finalità per gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e la modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs.101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. L'informativa di cui al comma 1 può essere evitata per particolari installazioni solo per esigenze investigative o particolari di sicurezza pubblica segnalate per iscritto dalle forze di Polizia competenti.

Art. 15 Diritti dell'interessato

1. Ai sensi nella normativa vigente, l'interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, ossia:
 - a) Diritto di accesso (art. 15);
 - b) Diritto di rettifica (art. 16);
 - c) Diritto alla cancellazione (art. 17);
 - d) Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
 - e) Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
 - f) Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
 - g) Diritto di revoca del consenso;
 - h) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
2. Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si prega di prendere visione del documento denominato "Procedura Esercizio dei Diritti dell'interessato al link <https://comune.sesto-fiorentino.fi.it/informativa-e-diritti-interessato>

Art. 16

Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al protocollo comunale mediante Raccomandata A.R. ovvero tramite PEC a protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini, salvo quanto previsto dalla legge n. 241/1990.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale, previa formalizzazione di una richiesta scritta al titolare del trattamento.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al responsabile del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data di conoscenza del fatto, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal responsabile del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 17 Durata della conservazione dei dati personali

1. I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità.
2. In particolare, la conservazione delle immagini e dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sarà limitata ad un massimo di sette giorni dalla data della rilevazione, fatta salva l'ipotesi in cui si debba aderire ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso tale periodo, i dati registrati saranno cancellati con modalità automatica.

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi in modo da non rendere possibile l'accesso a persone diverse dal Titolare, dai Responsabili designati o dagli incaricati mediante l'utilizzo di idonei sistemi di sicurezza.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui sono ubicate le apparecchiature informatiche che si occupano della gestione ed archiviazione dei dati è consentito solamente al personale

autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.

Art. 19 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sesto Fiorentino a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente periodo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone designate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 20 Data breach

1. In caso di violazione dei dati personali trattati attraverso i sistemi di videosorveglianza i responsabili del trattamento nominati, e gli eventuali responsabili esterni comunicano immediatamente al referente privacy la violazione o il sospetto di violazione, affinché il titolare del trattamento proceda alla valutazione degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 Regolamento UE 2016/679 e il referente privacy ad aggiornare in ogni caso il registro dell'accountability.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 Agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR “General Data Protection Regulation”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”
 - Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Linee Guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) il 10 giugno 2019;
- Circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 2005
- Circolare n. 558/A/421.2/70/195960 del 2010
- Direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 in tema di nuove installazioni di impianti di videosorveglianza.
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Art. 22 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 della legge 7 agosto 1990 n.241, è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.

Art. 23 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. A decorrere da tale data è abrogato il “*Regolamento per la disciplina della videosorveglianza*” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 31/03/2009, n. 26;
3. Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.